

Regolamento del fondo interno MONETARIO - 5

Data di validità del Regolamento: dal 1° ottobre 2025

Art. 1 – ASPETTI GENERALI

Denominazione del Fondo

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori-contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni di contratto, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo interno denominato MONETARIO - 5.

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi e effettuare fusioni tra Fondi interni, così come disciplinato all'art. 6 del presente Regolamento.

Lo scopo della gestione finanziaria del Fondo è la redditività degli importi versati da ciascun Investitore-contraente per il contratto espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Il Fondo si articola in Classi di quote (Monetario e Monetario Classe A). Le modalità di accesso alle Classi di quote sono indicate nella documentazione contrattuale dei prodotti ai quali il Fondo viene collegato.

Le Classi di quote si distinguono esclusivamente per la differente commissione di gestione, di cui all'Art.5.

Tipologia del Fondo:

Il Fondo si configura come Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Partecipanti al Fondo:

Al Fondo interno possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita dalla Compagnia che preveda la sottoscrizione del Fondo stesso. L'Investitore-contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale del Fondo interno redatto in ossequio alla circolare ISVAP, ora IVASS, n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Retrocessioni

La Compagnia investe le attività del Fondo interno in OICR gestiti da Società di Gestione e Sicav, prevedendo anche la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese facenti parte del Gruppo di appartenenza della Compagnia stessa.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite in continuità al patrimonio del Fondo e al relativo valore quota.

Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FONDO

Finalità e potenziali destinatari del Fondo:

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esclusiva esposizione ai mercati obbligazionari a breve termine e monetari. Il rischio degli investimenti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di medio periodo.

Grado di rischio del Fondo:

Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: Il Fondo investe fino ad un massimo del 100% in OICR a vocazione obbligazionaria di breve termine e monetaria.

Il Fondo può investire inoltre in titoli di Stato e in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva

89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo può inoltre investire, in modo residuale, in strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.

Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: Principalmente Area Euro.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: 100% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

La performance del benchmark è rilevata con cadenza quotidiana sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Sono possibili contenuti scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO

1. Il Fondo interno, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, è composto da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali del Fondo, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli all'Investitore-contraente. Tali modifiche saranno trasmesse agli Investitori-contraenti nei termini previsti nel successivo Art. 6 - Modifiche Regolamentari.
2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori, tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

- rischio basso	fino a 3%
- rischio medio basso	da 3% a 8%

- rischio medio	da 8% a 15%
- rischio medio alto	da 15% a 20%
- rischio alto	da 20% a 25%
- rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata dal Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

- breve periodo	fino a 12 mesi
- medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
- medio periodo	da 24 a 48 mesi
- medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
- lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro
5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti dell'Investitore-contraente della gestione del Fondo.
6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP, ora IVASS, - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.
Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.
7. La Compagnia, e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.
8. La Compagnia ha previsto la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.
9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzati quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile. I certificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell'emittente sia di quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertiti in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.
Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato relativo al giorno di riferimento o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti

derivati non trattati in mercati regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla determinazione del valore corrente degli stessi.

Art. 4 - REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - SPESE DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo interno sono rappresentate da:

- *oneri diretti* che gravano sul patrimonio del fondo e cioè
 - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
 - spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - spese di amministrazione e custodia titoli;
 - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
 - spese per bolli;
 - spese di pubblicazione del valore delle quote;
 - commissioni di gestione calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente sul patrimonio medio annuo del Fondo: Monetario- 5 1,30% e Monetario - 5 Classe A 0.50%.
 - eventuali commissioni di ingresso/sottoscrizione, uscita/rimborso e/o eventuali oneri di conversione calcolati e percepiti dalla Società di Gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

- *oneri indiretti* che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); percentuale massima del 1,50%.
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Art. 6 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, a condizione che queste modifiche non rechino pregiudizio agli investitori-contrattanti.

In ogni caso, tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'ISVAP, ora IVASS, e comunicate all'Investitore-contrattante.

La Compagnia, inoltre, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Modifiche dei criteri gestionali del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi degli Investitori-contrattanti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. Gli Investitori-contrattanti verranno informati tempestivamente in merito a tali modifiche.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le relative informazioni attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni di contratto, nonché il Prospetto Informativo/Prospetto d'offerta reperibile presso la Società distributrice.

Fusione, Scissione o Liquidazione del Fondo

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo interno tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione del Fondo interno con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia verrà attuata secondo le seguenti modalità:

- a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
- b. il progetto di fusione sarà comunicato all'Investitore-contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) almeno 60 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché indicando la facoltà concessa all'Investitore-contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo oggetto della fusione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R..
- c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico dell'Investitore-contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni di contratto;
- d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo oggetto della fusione nel patrimonio del Fondo di destinazione;
- e. le posizioni degli Investitori-contraenti in essere nel Fondo oggetto della fusione alla data di realizzazione della stessa saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico dell'Investitore-contraente.

La Compagnia può inoltre procedere alla scissione del Fondo Interno Assicurativo in più fondi interni, nei limiti e con le modalità dalla normativa vigente, quando questa operazione sia volta a conseguire l'interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva nei termini normativamente previsti che illustri i dettagli dell'operazione.

La Compagnia, infine, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Investitori/Contraenti dalla Compagnia. L'Investitore/Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire alla Compagnia:

- i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,
- ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dalla Compagnia, le quote attribuite al suo contratto.

Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'Investitore/Contraente, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo è determinato quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Art. 8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito web <https://www.unipol.it/quotazioni-rendiconti/Unit-linked>.

Il valore unitario delle quote viene anche pubblicato con la dicitura MONETARIO – 5 e MONETARIO – 5 (Classe A).